

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



Tribunale di Taranto
sezione lavoro

Il giudice, esaminati gli atti del procedimento n. 3357/18 r.g, avviato con ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., da ~~.....~~, nei confronti di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – USR per la Puglia, AT per la provincia di Taranto; sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 9 maggio 2018,

OSSERVA

Con atto depositato in data 17.4.2018, le ricorrenti di cui in epigrafe, dopo aver premesso: - di essere docenti di ruolo alle dipendenze del Miur attualmente addette all'insegnamento su posto di sostegno nella scuola secondaria di I grado (~~.....~~) o II grado (~~.....~~); di aver prestato servizio (considerando anche quello prestato sulla base di contratti a termine) su posti di sostegno per almeno un quinquennio; di essere intenzionate a partecipare alla mobilità per l'a.s. 2018-2019, prevista dall'Accordo Ponte relativo alla mobilità del personale scolastico a.s. 2018-19 per poter insegnare su c.d. posti comuni, in luogo dei posti di insegnamento sul "sostegno" finora svolto; che la Legge n. 297/1994, art. 127, comma 2, prevede che i docenti di sostegno "...dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche..."; che il MIUR, non ha consentito loro di partecipare alla predetta procedura di mobilità, non riconoscendo il periodo di insegnamento pre-ruolo ai fini del computo del quinquennio di servizio su posto di sostegno; che la condotta datoriale in questione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 70, dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoro prestato in virtù di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato; deducendo altresì la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, essendo loro altrimenti irrimediabilmente preclusa la possibilità di partecipare alla peculiare procedura di mobilità di cui trattasi, hanno chiesto al giudice del lavoro adito di

1. Dichiarare il diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune per l'a.s. 2018-2019, e conseguentemente,
2. Condannare il Miur e lo USR Puglia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, ciascuno per quanto di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari a consentire ai ricorrenti la partecipazione alla procedura di mobilità per il trasferimento sul posto comune;


Costituitasi, l'amministrazione convenuta ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, tanto sotto il profilo del fumus boni iuris, quanto sotto quello del periculum in mora, concludendo per il rigetto del ricorso.

✓ Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, mentre il contrasto giurisprudenziale sulla specifica questione dedotta in lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute di porre in essere tutti gli atti necessari a consentire alle ricorrenti *[nomi]*, la partecipazione alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2018/2019 per il trasferimento su posto comune. Spese compensate.

Taranto, 11 maggio 2018.


il giudice
dott. Giovanni De Palma

Depositato in Cancelleria
Taranto il 14 MAG 2018
L'Assistente Giudiziario
Anna Bruno